

Regione Veneto

Provincia di Treviso

Comune di Roncade

AMPLIAMENTO DISCARICA PER RIFIUTI INERTI
EX CAVA "MUSESTRE"

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

C1

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Data: Dicembre 2010

Cod.: 1048/1

Committente



Fornaci Del Sile S.r.l.

Via Treponti, 63

31056 Roncade (TV)

Tel.: (+39) 0422-824110 - Fax: (+39) 0422-825918

E-mail: info@fornacidelsile.it - Web: www.fornacidelsile.it

Studio Tecnico Conte & Pegorer

ingegneria civile e ambientale

Via Siora Andriana del Vescovo, 7 – 31100 TREVISO

e-mail: segreteria@studiocontepegorer.191.it

tel. 0422.30.10.20 r.a. - fax 0422.42.13.01

INDICE

1. OBIETTIVI.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	4
3. ASPETTI METODOLOGICI	6
4. IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO	7
5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A.....	8
5.1 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza statale.....	8
5.2 Valutazione di Impatto Ambientale di competenza regionale o provinciale	8
5.2.1 D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152 S.M.I.	8
5.2.2 L.R. 26 MARZO 1999, N. 10 E S.M.I.	9
5.3 Conclusioni	9
6. COLLOCAZIONE DEL SITO	10
7. ENTI INTERESSATI	13

1. OBIETTIVI

La Valutazione d'Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa diretta a prevedere e valutare la compatibilità ambientale di determinate opere, individuate per la loro capacità di intervento e trasformazione del territorio.

La V.I.A. si pone come obiettivi:

- mantenere la capacità riproduttiva del sistema;
- salvaguardare l'uso plurimo delle risorse;
- incentivare l'uso delle risorse rinnovabili;
- valutare gli effetti che un progetto produce sull'uomo e sulle altre componenti ambientali (fauna, vegetazione, suolo, aria, acqua, clima e paesaggio).

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le principali norme che regolano le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale sono le seguenti:

- D.P.C.M. 27 dicembre 1988 *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377”*
- L.R. 26 marzo 1999 n. 10 *“Disciplina dei contenuti e delle procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale”*
- d.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 *“Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA”*
- d.G.R. 21 marzo 2000, n. 995 *“Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti”*
- D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.: *“Norme in materia ambientale”*
- D.Lvo nr. 4 del 16 gennaio 2008 *“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale”*
- D.G.R. 10 febbraio 2009, n. 308 *“Primi indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10”*
- D.G.R. 17 febbraio 2009, n. 327 *“Ulteriori indirizzi applicativi in materia di valutazione di impatto ambientale di coordinamento del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” come modificato ed integrato dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale” con la Legge Regionale 26 marzo 1999, n. 10.”*

La redazione dello Studio di Impatto Ambientale si attiene, sotto l’aspetto tecnico, alle linee guida ed alle indicazioni fornite dalle seguenti norme:

- D.P.C.M. 27 dicembre 1988 *“Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del*

Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377". La norma è utilizzata soprattutto per quanto riguarda l'individuazione delle componenti ambientali. L'elenco riportato nell'allegato II, infatti, è da ritenersi il più completo fra quelli riportati in bibliografia, e che meglio rappresenta gli aspetti naturalistici ed antropici di un contesto territoriale.

- d.G.R. 11 maggio 1999, n. 1624 "*Modalità e criteri di attuazione delle procedure di VIA*". Descrive la modalità di analisi delle componenti ambientali, la suddivisione dei tre quadri di riferimento (Programmatico, Progettuale e Ambientale), le liste di controllo e le alternative progettuali. La procedura di analisi da attuare attraverso le liste di controllo è attuata con l'elaborazione delle Check Lists e della matrice di valutazione finale. Quest'ultima permette di valutare analiticamente l'impatto e individuare le opere di mitigazione.
- d.G.R. 21 marzo 2000, n. 995 "*Specifiche tecniche e sussidi operativi alla elaborazione degli studi di impatto ambientale per gli impianti di trattamento e smaltimento rifiuti*". La norma fornisce indicazioni specifiche sugli studi che riguardano gli impianti di gestione dei rifiuti. Definisce, in particolare, i modelli matematici per la valutazione della diffusione degli impatti e l'estensione dell'analisi territoriale.
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" – Parte seconda "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)*" aggiornato con le modifiche apportate dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4. Si tratta della principale norma in vigore. Lo Studio di Impatto Ambientale si attiene, quindi, all'Allegato VII: "*Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22*" La norma, in particolare, introduce nuovi concetti come: le Migliori Tecniche Disponibili e l'alternativa zero.

3. ASPETTI METODOLOGICI

Con la Valutazione di Impatto Ambientale, abitualmente descritta con l'acronimo V.I.A., si identifica comunemente la procedura attraverso cui sono valutati gli effetti che opere e interventi in progetto (o loro alternative) eserciteranno sull'ambiente entro cui andranno ad inserirsi.

Gli Studi d'Impatto Ambientale nascono con l'obiettivo di evidenziare, prima che sia realizzata un'opera, quali potrebbero essere le modificazioni ambientali. Si tratta pertanto di studi previsionali che, a seconda del livello di realizzazione e di gestione in fase di esercizio del progetto, possono dimostrarsi più o meno attendibili.

Esistono due modalità nella realizzazione degli studi di impatto ambientale: la prima valuta un progetto "ex post", cioè dopo la sua definizione conclusiva, la seconda valuta il progetto in tutte le fasi di ideazione e realizzazione.

Mentre nel primo caso gli interventi mitigativi proposti sono di maggiore rilievo e possono essere oggetto di ampia discussione in fase di valutazione pubblica, nel secondo, essi sono di minore entità in quanto già previsti nel processo progettuale.

In letteratura la maggior parte degli Studi d'Impatto Ambientale rientra nella prima categoria, anche se recentemente, grazie alle indicazioni normative applicative di alcuni Paesi, cominciano ad essere presentati progetti che affrontano non solo la valutazione d'impatto ambientale, ma anche le modalità per l'applicazione delle procedure di "Audit ambientale", definiti a "qualità totale".

Va ricordato, inoltre, che prima di applicare le tecniche di valutazione di impatto ambientale di tipo approfondito, come le matrici dirette o coassiali, in cui il progetto è scomposto e valutato separatamente, è sempre necessario valutare il progetto stesso ad una scala territoriale, al fine di definire il livello di sensibilità attraverso la predisposizione della "Carta della sensibilità ambientale" del contesto geografico di riferimento, in cui il sito previsto può essere confrontato con altri siti possibili, sempre nel medesimo ambito di riferimento.

4. IMPOSTAZIONE DELLO STUDIO

Lo Studio di Impatto Ambientale, detto anche S.I.A., rappresenta il documento, realizzato dal gruppo di studio interdisciplinare, contenente gli elementi tecnici necessari al V.I.A.

Obiettivo fondamentale dello studio è l'individuazione degli impatti potenzialmente significativi, la descrizione dell'ambiente, la previsione degli effetti sull'ambiente, la valutazione in sede tecnica della significatività degli effetti ai fini della compatibilità ambientale.

Il S.I.A. ha avuto come traccia di riferimento le indicazioni riportate dalla normativa attuale che prevede l'articolazione dello studio in tre quadri di riferimento:

- Quadro di riferimento ambientale (ALL. C2 - Quadro di riferimento ambientale)
- Quadro di riferimento programmatico (ALL. C3 - Quadro di riferimento programmatico)
- Quadro di riferimento progettuale (ALL. C4 - Quadro di riferimento progettuale)

Nel Quadro di riferimento ambientale è descritto il contesto ambientale nei suoi principali aspetti ed è esposto in forma descrittiva lo stato attuale delle principali componenti ambientali; nel Quadro di riferimento programmatico sono esposti i rapporti dell'intervento con la normativa e con i piani territoriali ed, infine, nel Quadro di riferimento progettuale sono descritte le caratteristiche principali dell'intervento e le eventuali ipotesi alternative.

L'analisi descritta è seguita da uno studio territoriale, che, attraverso la realizzazione di più carte tematiche, evidenzia la sensibilità del sito e del suo contesto.

La valutazione numerica dell'impatto ambientale attraverso l'applicazione di una procedura analitica, la matrice di Leopold, in cui sono identificati in modo preciso gli impatti delle componenti progettuali su quelle ambientali, completa lo Studio di Impatto Ambientale (ALL. C6 - Determinazione delle informazioni – Conclusioni).

5. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ DEL PROGETTO ALLA PROCEDURA V.I.A.

La seguente descrizione permette di individuare la categoria dell'impianto indicata nelle normative e verificarne la sua assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il progetto consta nella realizzazione di un ampliamento di una discarica controllata per rifiuti inerti.

Il bacino di ampliamento della discarica avrà superficie di circa 62.600 m²

L'opera prevede l'abbancamento di un volume di 220.000 m³ di rifiuti.

5.1 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA STATALE.

L'opera NON RICADE nell'allegato II "Progetti di competenza statale" della parte II del D.Lgs 152/06 così come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

5.2 VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI COMPETENZA REGIONALE O PROVINCIALE

5.2.1 D.LGS 3 APRILE 2006, N. 152 S.M.I.

Gli artt. 20-28 della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 così come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 specificano l'ambito di applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

La categoria dell'impianto in oggetto RICADE nell'allegato III "Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano":

"p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³."

L'opera rientra nella categoria citata perché consta di un ampliamento di una discarica per rifiuti inerti con capacità complessiva superiore ai 100.000 m³.

5.2.2 L.R. 26 MARZO 1999, N. 10 E S.M.I.

In base alle Deliberazioni della Giunta Regionale n. 308 del 10 febbraio 2009 e n. 327 del 17 febbraio 2009 la L.R. 26 marzo 1999, n. 10 è sostanzialmente variata in attuazione delle prescrizioni del D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

La delibera n. 327 del 17 febbraio 2009 correla, in particolare, le categorie d'opere soggette alla valutazione elencate negli allegati alla L.R. 10/99 con quelle riportate negli allegati III e IV del D.Lgs 4/2008, al fine dell'individuazione dell'ente competente alla procedura (Provincia o Regione).

L'impianto RICADE come citato, nella seguente categoria d'opera riportata nell'allegato III del D.Lgs 4/2008:

“p) ... ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.”
che corrisponde con la categoria riporta alla lettera e) dell'allegato A1.bis della L.R. 10/99:
“e) Discariche per inerti con capacità complessiva superiore a 100.000 m³.”

L'ente competente è la Provincia ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Delibera della Giunta Regionale del 17 febbraio 2009, n. 327.

5.3 CONCLUSIONI

Le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'impianto PREVEDONO l'applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa regionale e della normativa statale.

In allegato al progetto è prodotto, come richiesto dalla normativa, lo Studio di Impatto Ambientale.

6. COLLOCAZIONE DEL SITO

Il sito è ubicato nella bassa pianura veneta in prossimità del confine fra la provincia di Treviso e la provincia di Venezia, nel territorio agricolo compreso fra Roncade, Casale sul Sile e Quarto d'altino.

L'area rientra in un contesto estrattivo esaurito per l'approvvigionamento di argilla situato lungo Via Claudia Augusta.




Figura 1: Ubicazione geografica del sito con indicata l'isolinesa di equidistanza di 4 km.

Il comune di Roncade è ubicato lungo il confine meridionale della provincia di Treviso, come visibile nella figura seguente:



Figura 2: Ubicazione del progetto nell'ambito provinciale

Il sito, più in dettaglio, ricade nella porzione centro occidentale del comune di Roncade, come illustrato nella figura seguente:



Figura 3: Ubicazione del sito nell'ambito comunale con indicate le isolinee di equidistanza di 2 e 4 km

L'immagine mostra i comuni più prossimi nel raggio di 4 km (dal più vicino al più lontano):

- Casale sul Sile (0,590 km)
- Silea (0,670 km)
- Quarto d'Altino (VE) (1,170 km)
- Mogliano Veneto (3,310 km)

7. ENTI INTERESSATI

La Parte Seconda del D.Lgs 152/2006, così come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4, specifica l'ambito di applicazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ma non entra nel merito della competenza Provinciale o Regionale della procedura.

La Regione ha, quindi, provveduto con delibera n. 327 del 17 febbraio 2009 a chiarire tale aspetto, effettuando la correlazione fra le categorie d'opere soggette alla valutazione elencate negli allegati alla L.R. 10/99 con quelle riportate negli allegati III e IV del D.Lgs 4/2008, al fine dell'individuazione dell'ente competente alla procedura.

Per la categoria di opera in oggetto, come dimostrato al paragrafo 5.2.2, l'ente competente è la Provincia.

L'articolo 7 "Competenze" della Parte Seconda del D.Lgs 152/2006 cita al comma 7 "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le competenze proprie e quelle degli altri enti locali. Disciplinano inoltre:

a) i criteri per la individuazione degli enti locali territoriali interessati; (...)"

Allo stato attuale non sono in vigore provvedimenti (Regionali o Provinciali) che descrivono i criteri da utilizzare per l'individuazione degli enti locali territoriali interessati. Ci si avvale, di conseguenza, dei risultati (ALL. C6: DETERMINAZIONE DELLE INFORMAZIONI – CONCLUSIONI), qui anticipati, del presente Studio di Impatto Ambientale riassunti nei seguenti punti:

- la valutazione analitica dell'impatto prodotto dal progetto effettuata attraverso l'applicazione della matrice di Leopold (matrice che valuta l'impatto attraverso l'incrocio di ogni singola componente progettuale con ogni singola componente ambientale) ha evidenziato soltanto impatti di natura locale;
- i rifiuti conferiti sono di natura inerte, non producono gas, odori e vapori. Le eventuali emissioni polverose non possono migrare a grande distanza dal sito;
- le emissioni rumorose, come dimostrato nello studio di previsione acustica, si manterranno entro i limiti della normativa;
- i comuni più prossimi (Casale sul Sile e Silea) sono ad oltre mezzo chilometro dal sito.
- non vi sono pozzi dell'acquedotto nelle aree contermini al sito. i pozzi di Lanzago di Silea (9 pozzi) e Carbonera (3 pozzi) sono ubicati ad una distanza minima di 8,5 km a Nord

rispetto al sito in studio. Esistono poi altri pozzi acquedottistici ubicati in comune di Preganziol, ad una distanza minima di almeno 6,5 km ad Ovest.

- la strada locale, dove si concentrano maggiormente i mezzi di trasporto diretti alla discarica, è ubicata nel comune di Rondade e di Silea.
- Il Comune di Casale sul Sile è attraversato dalla S.P. n. 64 “Zermanesa” che è interessata la transito dei mezzi e il suo confine amministrativo si approssima, in un breve tratto, a Via Claudia Augusta.

Lo Studio di Impatto Ambientale, in conclusione, valuta l'intervento analizzandolo nel contesto territoriale, presupponendo la sua realizzazione a regola d'arte e secondo le indicazioni degli elaborati progettuali. Lo studio non entra in merito alla diffusione di contaminanti o alla produzione di altri effetti dovuti a incidenti o accadimenti eccezionali (ad esempio incendio, rottura dell'impermeabilizzazione, ecc.) conseguenti, ad esempio, a:

- comportamenti non corretti del personale addetto durante le varie fasi di gestione,
- esecuzione delle opere non a regola d'arte,
- deterioramento dei materiali non previsto,
- altri eventi di natura esterna non considerati nella pianificazione territoriale vigente,

poiché:

- condizionati da diverse variabili che comporterebbero l'applicazioni di complessi modelli matematici e l'esecuzione di ulteriori specifici studi di approfondimento,
- non rientranti nelle condizioni di “esercizio normale”,
- non citati esplicitamente nell'Allegato VII: “Contenuti dello studio di impatto ambientale di cui all'articolo 22” al D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4.

La determinazione della migrazione di contaminanti nel territorio in occasione di incidenti o altri accadimenti è importante e complessa e per tali motivi deve essere richiesta esplicitamente dalle linee guida normative se deve essere utilizzata, in questa fase, per l'individuazione degli altri enti interessati.

L'analisi condotta individua, in conclusione, le seguenti amministrazioni pubbliche:

- La Provincia di Treviso (Amministrazione competente per la procedura di VIA)
- Il Comune di Roncade (Ente competente del territorio comunale)
- Il Comune di Silea (Ente interessato dagli impatti)
- Il Comune di Casale su Sile (Ente interessato dagli impatti)